

Conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili

Servizi di cancelleria - Conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili - tempistiche esigibili - regime ex art. 2961 c.c.

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*I criteri di scarto degli atti processuali nelle cause civili devono tener conto della ratio di cui all'art. 2961 c.c., secondo cui i soggetti a cui siano stati affidati gli "incartamenti relativi alle liti" (tra cui si annoverano non solo le produzioni spontanee delle parti, ma anche i documenti acquisiti su impulso del giudice) restano esonerati dal "rendere conto" di detti documenti una volta decorsi **tre anni** dalla decisione o, in ogni caso, dal "termine" delle liti stesse. Pertanto, **l'obbligo di conservazione di tali atti processuali sussiste per un pari lasso di tempo**, non potendo rilevare diverse questioni di ordine logistico (ad es. carenza di spazio); quanto alla materiale dismissione dei fascicoli, si rinvia alle linee guida già elaborate dal Ministero dei beni e delle attività culturali per lo scarto della documentazione prodotta dagli uffici giudiziari (nota prot. DAG 105254U del 24 maggio 2018).*

NDR: il grassetto è a cura della Redazione della *Rivista*.

FONTE

Foglio Informativo n. 3/2021 (provvedimento 14 aprile 2021)